

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2159 DELLA COMMISSIONE****del 17 ottobre 2023**

**relativo all'accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/191**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea («regolamento di base») <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese <sup>(2)</sup> («regolamento iniziale»), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

**1. MISURE IN VIGORE**

- (1) Il 16 febbraio 2022 la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame») con il regolamento iniziale.
- (2) Il 23 maggio 2022 la Commissione ha modificato il regolamento iniziale con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/807 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (3) Nell'inchiesta iniziale si era fatto ricorso al campionamento per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese («RPC») oggetto dell'inchiesta, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.
- (4) Per i produttori esportatori della RPC inclusi nel campione la Commissione aveva istituito aliquote individuali del dazio antidumping comprese tra il 22,1 % e il 48,8 % sulle importazioni del prodotto in esame. Per i produttori esportatori che avevano collaborato e non erano stati inclusi nel campione era stata istituita un'aliquota del dazio pari al 39,6 %. Tali produttori esportatori che avevano collaborato non inclusi nel campione sono elencati nell'allegato del regolamento iniziale. È stata inoltre istituita un'aliquota del dazio su scala nazionale dell'86,5 % per il prodotto in esame proveniente dalle società della RPC che non si erano manifestate o non avevano collaborato all'inchiesta.
- (5) Conformemente all'articolo 2 del regolamento iniziale, l'allegato del medesimo regolamento può essere modificato concedendo a un nuovo produttore esportatore l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, cioè l'aliquota del dazio del 39,6 %, qualora tale nuovo produttore esportatore della RPC fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
  - a) non ha esportato nell'Unione il prodotto in esame nel periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («periodo dell'inchiesta iniziale»);
  - b) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, che ha o che avrebbe potuto collaborare all'inchiesta iniziale; e
  - c) ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2022/807 della Commissione, del 23 maggio 2022, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 145 del 24.5.2022, pag. 31).

